CAMERA DEI DEPUTATI N. 4763-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI PRIMIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 gennaio 1968 (*Stampato n. **2413***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 gennaio 1968

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966

Presentata alla Presidenza il 15 febbraio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il grave ostacolo all'espansione dei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Unita, rappresentato dal fenomeno della contemporanea applicazione di una imposta da parte dei due Stati nei confronti del medesimo contribuente e della stessa base imponibile, ha indotto le autorità governative dei due Paesi a stipulare la presente Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale, firmata al Cairo il 26 marzo 1966.

Con la Convenzione vengono fissati i criteri ai fini della tassazione degli utili, industriali e commerciali, prodotti dalle imprese dei due Stati.

Apposite norme stabiliscono i criteri per la tassazione degli utili apparentemente non realizzati dall'impresa di uno Stato controllata, direttamente o indirettamente, da imprese o persone residenti nell'altro Stato, nonché i criteri in base ai quali vengono tassati i redditi derivanti da beni immobili situati in uno Stato ed appartenenti ad un residente dell'altro Stato.

I dividendi saranno assoggettati all'imposta in entrambi gli Stati contraenti, secondo le rispettive legislazioni fiscali.

I redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima sono tassabili nello Stato in cui è residente il beneficiario. Lo stesso trattamento è previsto per le partecipazioni in « pool » delle imprese dei due Paesi operanti in tale settore.

Inoltre, per quanto concerne la tassazione dei canoni (royalties), nonché degli utili realizzati dall'alienazione dei beni e diritti cui si riferiscono gli stessi canoni, è prevista la esenzione dall'imposta nello Stato dal quale fluiscono detti canoni ed utili, sempreché non siano attribuibili ad una stabile organizzazione situata in detto Stato.

Gli utili (*capital gains*) derivanti dalla vendita, trasformazione o permuta di elementi patrimoniali dell'impresa, saranno assoggettati all'imposta nel solo Paese del beneficiario, a meno che detti utili non siano attribuibili ad una stabile organizzazione situata nell'altro Paese che, in tal caso, avrà diritto ad applicare le sue imposte.

Le norme che concernono la tassazione delle remunerazioni, per il lavoro subordinato, pagate da uno degli Stati contraenti o da altri enti pubblici, in favore di un proprio nazionale nell'altro Stato contraente, comprese le pensioni, nonché le altre remunerazioni derivanti da prestazioni personali, con esclusione di quelle artistiche e sportive, riproducono sostanzialmente le norme contenute nel progetto di Convenzione dell'OCSE.

Per queste considerazioni, sottopongo alla attenzione della Camera l'opportunità di approvare il disegno di legge.

DI PRIMIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba Unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 22 della Convenzione stessa.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.